

Penale Sent. Sez. 4 Num. 27282 Anno 2026
Presidente: MONTAGNI ANDREA
Relatore: FALLARINO DANIELA
Data Udiienza: 08/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Morcavallo Oreste nato a Cosenza il 19/04/1949

avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte di cassazione

Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentiti l'Avv. Francesco Gambardella, del foro di Lamezia Terme, e l'Avv. Giovanni Maria Flora, del foro di Firenze, in difesa di Morcavallo Oreste, i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 18 novembre 2025, la Corte di cassazione, Terza Sezione penale, a seguito di ricorso proposto da Oreste Morcavallo avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 7 febbraio 2025, che, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Cosenza, lo aveva condannato alla pena di legge per i reati di cui agli artt. 3 (capo 4) e 10 (capi 5 e 6) d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo 4) dell'imputazione, perché estinto per prescrizione; ha annullato, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, la medesima pronuncia, relativamente al trattamento sanzionatorio per i residui reati di cui ai capi 5) e 6); ha dichiarato inammissibile, nel resto, il ricorso.

2. Avverso la sentenza di questa Corte, Oreste Morcavallo ha proposto, tramite i difensori di fiducia, ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si deduce l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte nel ritenere manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, relativo all'inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico ministero, per violazione dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., vigente *ratione temporis*, siccome il cancelliere ricevente non aveva indicato la persona che lo aveva presentato e la relativa qualifica.

Si lamenta che l'eccezione in oggetto era stata travisata dalla Corte territoriale, che confondendo il profilo della paternità dell'atto, riguardante la legittimazione soggettiva a proporre impugnazione (disciplinato dall'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) con quello delle formalità del deposito dell'atto (disciplinato dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), l'aveva respinta, ritenendo che dal frontespizio dell'atto si evincesse, in modo inequivocabile, che esso era stato presentato dal Pubblico ministero. Si afferma che lo stesso errore è stato reiterato dalla Suprema Corte, che ha affermato che la Corte di appello ha accertato che l'atto è stato depositato direttamente dal Pubblico ministero, senza alcun elemento documentale a supporto di tale affermazione.

2.2. Con il secondo motivo si deduce l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte, per svista o per equivoco, omettendo di dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il reato di occultamento delle scritture contabili.

Si osserva che la Corte di cassazione, nel verificare il decorso del termine di prescrizione, ha ritenuto di aggiungere, al periodo di sospensione della prescrizione, calcolato dalla Corte territoriale in complessivi giorni 325, un ulteriore periodo di «140 giorni ovvero di 64 giorni o comunque di 60 giorni», conseguente al

rinvio, disposto all'udienza del 24 febbraio 2020, all'udienza dell'8 giugno 2020, successivamente differita di ufficio, a causa delle sopraggiunte misure emergenziali per la pandemia da Covid 19, al 12 novembre 2020, con ordinanza che dichiarava la sospensione dei termini di prescrizione fino al 31 luglio 2020, comunicata alle parti e mai impugnata. Nel contestare la correttezza sul piano giuridico dell'affermazione della Corte di legittimità, relativa alla possibilità di computare nella sospensione anche il periodo successivo all'11 maggio 2020, in contrasto con quanto stabilito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 140 del 2021), si afferma che il ragionamento della Corte è stato condizionato dall'erroneo presupposto che all'udienza del 24 febbraio 2020 il difensore avesse rappresentato un impedimento a comparire all'udienza «già calendarizzata del 13 marzo 2020», mentre, come risulta dal relativo verbale, si trattava semplicemente di un'udienza alla quale il «giudice avrebbe potuto rinviare il processo», sicché non vi era alcuna udienza calendarizzata, né richiesta di rinvio per legittimo impedimento.

Si rileva che l'errore in cui è incorsa la Corte ha certamente condizionato la decisione adottata, in quanto l'ha indotta a ritenere sussistente un ulteriore periodo di sospensione della prescrizione.

3. In data 16 giugno 2026 il Sostituto Procuratore generale Lucia Odello ha depositato memoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. In data 19 giugno 2026 la difesa del ricorrente ha depositato motivi aggiunti, con cui ha ulteriormente argomentato sulle doglianze già proposte, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

5. In data 30 giugno 2026 la difesa del ricorrente ha depositato memoria, con cui, reiterando le proprie censure, anche in replica alle conclusioni del P.G., ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

6. All'udienza camerale, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesa del ricorrente, le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il ricorso va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.

2. Risulta utile, in premessa, fare riferimento alla nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. Si tratta di una nozione delineata dalle Sezioni Unite in più occasioni. Si è affermato che tale

vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019, Lampada, Rv. 276925 - 01; Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori, Rv. 263443 - 01).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) deve essere esclusa ogni possibilità di dedurre, attraverso l'art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi o di giudizio; b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione a esse di una inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; c) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma, atteso che l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale; d) l'errore di fatto, censurabile secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen., deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di cassazione; e) l'errore di fatto deve rivestire «inderogabile carattere decisivo»; f) l'errore di fatto può consistere anche nell'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso «da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura», ovvero sia che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «un rapporto di derivazione causale necessaria», una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo; g) il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., secondo cui «nella sentenza della Corte di cassazione i motivi di ricorso sono enunciati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione», non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente ritenuto non rilevante.

3. Giova ricordare, a questo punto, per chiarezza espositiva, i punti salienti della vicenda processuale sottoposta al vaglio della Terza Sezione Penale di questa Corte con il ricorso deciso dal provvedimento impugnato.

La vicenda riguarda un procedimento penale che vedeva imputato l'attuale ricorrente di plurime violazioni degli artt. 3 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Assolto in primo grado, in accoglimento del gravame proposto dal Pubblico ministero di Cosenza, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 7 febbraio 2025, condannava l'imputato per i reati di cui agli artt. 3 (capo 4) e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 5 e 6).

Avverso tale sentenza Oreste Morcavallo proponeva ricorso per cassazione deducendo, per quel che qui rileva, tra le altre doglianze, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico ministero (secondo motivo). Alla pubblica udienza, svolta con trattazione orale, la difesa del ricorrente chiedeva, altresì, dichiararsi la prescrizione dei reati di cui ai capi 5) e 6), maturata nelle more del ricorso, alla data del 12 novembre 2025.

3.1. Nel ritenere manifestamente infondato il secondo motivo, la Corte di legittimità ha in premessa ribadito il principio (pag. 3), richiamando numerosi precedenti in materia (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 - 01; Sez. 1, n. 17549 del 12/01/2021, Maisto, Rv. 281220 - 01; Sez. 5, n. 8904 del 19/01/2021, Oddo, Rv. 280728 - 01), secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, ricordando che a norma dell'art. 581, comma 1, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'atto di appello del Pubblico ministero può essere presentato anche a mezzo di persona incaricata addetta all'ufficio della Procura della Repubblica, senza che sia necessario né un atto formale di delega, né l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che riceve l'atto, del suo nominativo, dal momento che la stessa ricezione dell'atto presuppone un'attività di verifica dell'identità dell'incaricato, il quale svolge un'attività meramente materiale nell'ambito delle funzioni dell'ufficio di cui fa parte, che non può che essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell'ufficio stesso.

La Corte ha anche rimarcato come non fosse in contrasto con tali principi il caso trattato da Sez. 1, n. 3820 dell'11/01/2017, dep. 2018, Errico, Rv. 272424-01 (precedente richiamato dal ricorrente), riguardante un'ipotesi in cui non si desumeva dall'atto né il nome del procuratore appellante né della persona che aveva curato il deposito dell'impugnazione.

La sentenza impugnata ha, infine, evidenziato che la Corte territoriale aveva ritenuto accertato, dal momento che l'assistente giudiziario si era limitato ad apporre solo il timbro con la data di ricezione, che l'impugnazione fosse stata depositata dallo stesso Pubblico ministero che aveva redatto e sottoscritto l'atto e che tale interpretazione non era stata oggetto di specifica confutazione da parte del ricorrente.

3.2. La questione relativa al decorso dei termini di prescrizione dei reati di cui all'art. 10 d.lgs. contestati ai capi 5) e 6) è stata affrontata dalla Corte alla pag. 5.

La sentenza impugnata ha, innanzitutto, precisato che essendo stata accertata la fattispecie dell'occultamento, e non quella della distruzione delle scritture contabili, di natura permanente, la decorrenza della prescrizione era da individuarsi dal giorno 22 dicembre 2014, secondo la contestazione, con conseguente scadenza del termine massimo (pari a 10 anni), tenuto conto del periodo di sospensione (pari a 465 giorni) al 1 aprile 2026, successiva alla deliberazione della sentenza di legittimità.

Nell'individuare il periodo di sospensione la Corte di legittimità ha ritenuto di aggiungere al periodo già individuato dalla Corte di appello, pari a 325 giorni, un ulteriore periodo di 140 giorni, comprensivo del rinvio effettuato all'udienza del 24 febbraio 2020 all'udienza dell'8 giugno 2020 (avendo il giudice dato atto di non aver rinviato al 13 marzo 2020 in quanto il difensore aveva rappresentato per quella data un impedimento a comparire) e del successivo differimento di ufficio (per l'emergenza sanitaria da Covid 19) all'udienza del 12 novembre 2020, con ordinanza, contenente anche la declaratoria di sospensione della prescrizione, notificata alle parti e mai impugnata dal ricorrente.

La Corte ha quindi osservato che anche a voler considerare, secondo le indicazioni di Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 – 02, solo il periodo di sospensione di 64 giorni, per le udienze ricadenti nel periodo di sospensione dal 9 marzo all'11 maggio 2020, o addirittura solo di 60 giorni, per il rinvio per legittimo impedimento rappresentato dal difensore all'udienza del 24 febbraio 2020, a valere dal 13 marzo all'8 giugno (data dell'originario rinvio prima del differimento di ufficio), la prescrizione sarebbe maturata il 15 o l'11 gennaio 2026, e quindi in data successiva alla deliberazione della sentenza di legittimità.

4. Ciò precisato, il primo motivo risulta manifestamente infondato.

La Corte di legittimità ha diffusamente spiegato, all'esito di una valutazione immune dal denunciato errore percettivo, – non sindacabile, quindi, con il rimedio esperito –, le ragioni per le quali ha ritenuto inammissibili le censure formulate

dal ricorrente in ordine all'ammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico ministero, in quanto in contrasto con un consolidato orientamento ermeneutico delle norme di cui si invocava la violazione e prive di adeguato confronto con le ragioni poste, sul punto, alla base della decisione impugnata.

5. Il secondo motivo è infondato.

Al netto del riferimento anche al periodo di sospensione successivo all'11 marzo 2020, che però la stessa sentenza impugnata ha escluso nella parte finale del proprio ragionamento, è evidente che la Corte non è incorsa in alcuna svista o equivoco in ordine al calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione, e che, al contrario, esso è frutto di un articolato apprezzamento valutativo degli elementi documentali, che, seppure in ipotesi erroneo, non può essere emendato con il rimedio esperito.

Giova ribadire, al riguardo, il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «L'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del giudizio di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata da quest'ultimo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, implicante il compimento di specifiche valutazioni giuridiche» (Sez. 4, n. 35026 del 11/09/2025, Gerri, Rv. 288744 – 01).

6. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, l'08/07/2026.

Il Consigliere estensore
Daniela Fallarino

Il Presidente
Andrea Montagni